



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

N. 78/2022 Registro Deliberazioni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA DEL 29/11/2022

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE TECNICO PREVISTO DALLA D.G.R. N. XI/2063 DEL 31 LUGLIO 2019 NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEI SERVIZI ABITATIVI TRANSITORI DI CUI ALL'ARTICOLO 23, COMMA 13, DELLA L.R. N. 16/2016. APPROVAZIONE.

L'anno 2022 addì 29 del mese di 11 alle ore 21:00 nella sede delle adunanze, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

All'appello risultano:

BELLIFEMINE MARIA IRENE	SINDACO	Assente
ASTUTI SAMUELE	CONSIGLIERE	Presente
CARANGI MARIA CECILIA	CONSIGLIERE	Presente
CENTANIN DONATELLA	CONSIGLIERE	Assente
RODIGHERO MATTEO	CONSIGLIERE	Presente
CROCI ALBA	CONSIGLIERE	Presente
MANFREDI MARIA CRISTINA	CONSIGLIERE	Presente
CAMBIANICA SIMONE	CONSIGLIERE	Presente
MALNATI CARLO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
MANINI OLINTO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
MUNARI CARLA LEOPOLDA	CONSIGLIERE	Presente
GULINO DANIELA	CONSIGLIERE	Assente
CASSINA PAOLA LORENZA	CONSIGLIERE	Presente
REGAZZONI GRETA	CONSIGLIERE	Assente
NEGRO STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
VANZO ROBERTINO	CONSIGLIERE	Assente
DAMIANI SANDRO	CONSIGLIERE	Presente

Assenti: 5, Bellifemine Maria Irene, Centanin Donatella, Gulino Daniela, Regazzoni Greta, Vanzo Robertino.

Partecipa il SEGRETARIO TALDONE MARGHERITA.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. MANINI OLINTO in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ne assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'Argomento in oggetto.

Su relazione dell'Assessore CROCI MARIA.



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

Sentita la discussione apertasi sull'argomento:

PRESIDENTE

La parola all'Assessore Croci. 7 acceso puoi parlare.

ASSESSORE CROCI

Buonasera a tutti. Allora il regolamento è già stato presentato nella Commissione del 23 novembre e lascia appunto a a tal fine di contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali soggette a procedure esecutive di rilascio degli immobili e per ogni altra situazione di grave emergenza abitativa. i Comuni destinano la quota del proprio patrimonio abitativo, ai Servizi Abitativi Transitori il SAT, nell'ambito del piano triennale dell'offerta abitativa pubblica e sociale, nella misura massima del 10% delle unità abitative annualmente disponibili. Leggo il regolamento: "Il regolamento definisce la modalità di assegnazione dell'alloggio SAT, inoltre stabilisce che il nucleo di valutazione tecnico, istituito senza alcun onere per il comune, al fine di supportare il responsabile del procedimento nel processo di assegnazione del Servizio Abitativo Transitorio. Tale Nucleo è composto da personale di comprovata esperienza in materie di politiche abitative e sociali, appartenente all'Amministrazione comunale e all'Aler territorialmente competente. Le domande presentate sono valutate in base alla gravità e al carattere emergenziale delle condizioni dichiarate dai richiedenti. Le assegnazioni sono effettuate con provvedimento dirigenziale. Le assegnazioni del servizio abitativo con la conseguente sottoscrizione del contratto di locazione è subordinata alla sottoscrizione di un patto di servizio con cui l'assegnatario s'impegna a partecipare a progetti d'inclusione proposti dai Servizi Comunali personalizzati a relazione alle condizioni sanitarie del nucleo stesso e finalizzate al recupero dell'autonomia economica e sociale. L'assegnatario s'impegna così a presentare domanda per l'alloggio SAP, al primo avviso pubblico disponibile e a non rinunciare ad un'eventuale assegnazione. Il Servizio Abitativo Transitorio ha una durata massima di 5 anni . La data di sottoscrizione del contratto costituisce il termine dal quale si computa la decorrenza del periodo dell'assegnazione. Questo è il regolamento che andiamo ad approvare.

PRESIDENTE

Grazie Maria

Apriamo la discussione sul punto 7, ci sono interventi?

Allora mettiamo in votazione il punto 7

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 23, comma 13, della Legge Regionale n. 16 del 8.7.2016 – Disciplina regionale dei servizi abitativi - il quale stabilisce che:
 - *"Al fine di contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione e per ogni altra esigenza connessa alla gestione di situazioni di grave emergenza abitativa, in particolare nei comuni ad alta tensione abitativa, ALER e comuni destinano una quota del proprio patrimonio abitativo a servizi abitativi transitori, nell'ambito del piano triennale dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dei suoi aggiornamenti annuali, nella misura massima del 10 per cento delle unità abitative disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge.*



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

- *Le unità abitative a tali fini individuate sono temporaneamente escluse dalla disciplina dei servizi abitativi pubblici.*
- *Tali unità abitative sono assegnate ai nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'accesso ai servizi abitativi pubblici per una durata non superiore a cinque anni mediante provvedimento motivato del comune che definisce, altresì, un appropriato programma volto al recupero dell'autonomia economica e sociale del nucleo assegnatario.*
- *Al fine di assicurare l'attuazione dei programmi di riqualificazione, nell'ambito di specifici protocolli per la sicurezza dei quartieri, anche oggetto di esame da parte del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), gli enti proprietari possono assegnare una quota aggiuntiva di tali alloggi rispetto a quelli individuati nel Piano annuale, e comunque nell'ambito della percentuale di cui al primo periodo, anche a nuclei familiari in possesso dei requisiti economico-patrimoniali per l'accesso ai servizi abitativi pubblici in situazione di fragilità accertata da parte dell'autorità giudiziaria o dei servizi sociali del comune, che predispone un appropriato programma volto al recupero dell'autonomia economica e sociale.*
- *I comuni possono incrementare la disponibilità di servizi abitativi transitori con unità abitative conferite da soggetti pubblici e privati, compresi gli operatori accreditati, da reperire attraverso procedure ad evidenza pubblica e da disciplinare mediante apposite convenzioni, rinnovabili in forma espressa.*
- *Per tali finalità, le suddette unità abitative o loro porzioni, sono temporaneamente escluse dalla disciplina dei servizi abitativi pubblici, previa comunicazione alla Giunta regionale.*
- *Per la gestione dei servizi abitativi transitori di cui al presente comma, i comuni possono avvalersi di operatori accreditati ovvero dell' ALER territorialmente competente”;*
- la D.G.R. n. XI/2063 del 31.07.2019 con la quale sono state approvate le condizioni e le modalità di accesso e permanenza nei servizi abitativi transitori di cui al citato comma 13 dell'articolo 23 della Legge Regionale n. 16 del 8.07.2016;

RILEVATO che l'Amministrazione Comunale intende destinare uno o più immobili del proprio patrimonio abitativo ai servizi abitativi transitori;

DATO ATTO che è, pertanto, necessario adottare un regolamento per stabilire le condizioni e le modalità di accesso e permanenza negli immobili destinati ai servizi abitativi transitori;

VISTA la bozza del regolamento per l'istituzione e il funzionamento del nucleo di valutazione tecnico previsto dalla D.G.R. n. XI/2063 del 31 luglio 2019 nell'ambito del procedimento di assegnazione dei servizi abitativi transitori di cui all'articolo 23, comma 13, della L.R. n. 16/2016 (discussa dall'Assemblea Sindaci del Distretto di Varese in data 25.05.2022) composto da n. 7 articoli:

- ARTICOLO 1 – Fonti legislative e ambito di applicazione
- ARTICOLO 2 – Nuclei destinatari
- ARTICOLO 3 – Verifiche preliminari
- ARTICOLO 4 – Istituzione e competenze del nucleo di valutazione tecnico
- ARTICOLO 5 – Funzionamento
- ARTICOLO 6 – Criteri di valutazione delle domande



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

- ARTICOLO 7 – Assegnazione dell'alloggio

DATO ATTO che l'argomento è stato discusso nella Commissione Consiliare Organizzazione e Finanza – Servizi alla Persona, Affari Istituzionali del 23.11.2022;

VISTA la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

CON la seguente votazione;

Consiglieri presenti: 12

Consiglieri astenuti: 0

Consiglieri votanti: 12

Voti favorevoli: 12 Astuti Samuele, Carangi Maria Cecilia, Rodighiero Matteo, Croci Alba, Manfredi Maria Cristina, Cambianica Simone, Malnati Carlo Giuseppe, Manini Olinto, Munari Carla Leopolda, Cassina Paola Lorenza, Negro Stefano, Damiani Sandro.

Voti contrari: 0

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE** il regolamento per l'istituzione e il funzionamento del nucleo di valutazione tecnico previsto dalla D.G.R. n. XI/2063 del 31 luglio 2019 nell'ambito del procedimento di assegnazione dei servizi abitativi transitori di cui all'articolo 23, comma 13, della L.R. n. 16/2016, composto da n. 7 articoli, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- 3) **DI DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona di procedere all'assunzione dei conseguenti provvedimenti;
- 4) **DI DARE ATTO** che sulla presente deliberazione è stato espresso il parere previsto dall'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00 come risulta nella parte narrativa;

SUCCESSIVAMENTE il Consiglio comunale, considerata l'urgenza di provvedere in merito, con la seguente votazione:

Consiglieri presenti: 12

Consiglieri astenuti: 0

Consiglieri votanti: 12

Voti favorevoli: 12 Astuti Samuele, Carangi Maria Cecilia, Rodighiero Matteo, Croci Alba, Manfredi Maria Cristina, Cambianica Simone, Malnati Carlo Giuseppe, Manini Olinto, Munari Carla Leopolda, Cassina Paola Lorenza, Negro Stefano, Damiani Sandro.

Voti contrari: 0

DELIBERA



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MANINI OLINTO

IL SEGRETARIO
TALDONE MARGHERITA